Sentenza n. 22 /2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 62982 del registro di Segreteria, proposto da

- (-), nato a -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonaiuti, presso il cui studio, sito in Roma, Via Riccardo Grazioni Lante n. 16, è elettivamente domiciliato, PEC: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 20 febbraio 2025 l'avv. Maurizio Fino in sostituzione dell'avv. Bonaiuti per il ricorrente e la dott.ssa Carla Avallone per il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 29 marzo 2023, il ricorrente ha riferito di essere titolare di pensione di guerra di sesta categoria Tabella A, liquidata con determinazione n. 19263 del 18 febbraio 2009 per l'infermità derivante dallo scoppio accidentale di un ordigno bellico rinvenuto dallo stesso ("*esiti di ferite da scoppio di ordigno bellico, con ritenzione schegge agli arti inferiori, all'addome, al capo ed al collo*"). Il ricorso è stato proposto contro le determinazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia n. 100 del 2015, n. 143 del 2019 e n. 174 del 2021, con le quali sono state respinte le domande di aggravamento della predetta infermità.

In particolare, il ricorrente ha rilevato come già in occasione della visita per la prima domanda di aggravamento, nel 2015, era stata riscontrata un'artrosi rilevante ad entrambi gli arti inferiori ed uno sperone calcaneare inferiore a destra, come emergerebbe dal referto dell'esame RX agli arti inferiori del 26 gennaio 2015, ed una insufficienza venosa agli arti inferiori, come documentato dall'esame ecocolordoppler del 26 febbraio 2015.

Nel 2019, inoltre, a seguito di ulteriore esame RX del 16 marzo 2018, emergerebbe un ulteriore aggravamento dell'affezione artrosica con la sopravvenienza di fenomeni degenerativi delle fibrocartilagini, fenomeni di slaminamento del corpo corno posteriore e del menisco laterale e condropatia. "*La palese ipovalutazione del quadro morboso complessivo*", lamentata dal ricorrente, sarebbe ancora più evidente,

come peraltro documentato dalla perizia medico legale del dott. Fiorani del 24 settembre 2021 (doc. 10 ricorso) e dalla relazione della AUSL 5 Pisa (doc. 8 ricorso), in occasione della terza domanda di aggravamento, presentata nel 2020 ed avente il medesimo esito negativo.

Per tutte queste ragioni il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra di quinta categoria dalla domanda del 2015, di quarta categoria dalla seconda domanda di aggravamento del 2018 e di terza o, in subordine quarta categoria, dalla terza domanda di aggravamento nel 2020.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in quanto l'impugnazione della determinazione n. 100 del 2015 sarebbe tardiva ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.P.R. n. 377 del 1999 e chiedendo, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la dichiarazione della prescrizione dei ratei antecedenti il quinquennio.

Al fine di acquisire una valutazione medico legale della patologia da cui è affetto il ricorrente, con ordinanza n. 59 del 2023 è stato chiesto parere medico legale al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti al fine di far accertare "*1. se, alla data di presentazione di ciascuna delle domande di aggravamento, le infermità lamentate dal ricorrente fossero o meno meritevoli di miglior trattamento; 2. nell'ipotesi di riconosciuto aggravamento delle suddette infermità, a quali categorie di pensione fossero ascrivibili".*

Il Collegio medico legale ha depositato il proprio parere definitivo in data 4 novembre 2024.

All'odierna udienza, l'avv. Fino si è riportato ai propri atti e ha contestato le conclusioni del parere del Collegio medico legale per le ragioni illustrate nelle note scritte depositate, chiedendo, pertanto, l'accoglimento del ricorso. La dott.ssa Avallone ha concluso come in atti.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi dell'art. 167, c.1, c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'art. 7 co. 3 del D.P.R. n. 377 del 1999, in considerazione del fatto che il ricorrente ha interrotto il suddetto termine con la reiterazione, sia nel 2018 che nel 2020, della domanda rigettata nel 2015.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito indicati.

I trattamenti pensionistici di guerra sono erogati in favore di quei soggetti, sia militari che civili, che abbiano subito lesioni o infermità a causa di eventi bellici. Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente ha riportato un'infermità per effetto di "*un accidentale rinvenimento e successiva esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nei campi di proprietà materna*" (cfr. relazione CML pag. 9) e che, successivamente, con determinazione n. 19263 del 18 febbraio 2009,

gli sia stato conferito il trattamento pensionistico di guerra di sesta categoria a decorrere dal primo ottobre 2008 (cfr. documentazione depositata con n. 36262 in data 31 ottobre 2023 dal MEF). Successivamente il ricorrente ha inoltrato tre domande di aggravamento, rispettivamente in data 17 marzo 2015, 23 maggio 2018 e 4 novembre 2020, tutte con esito negativo.

In questa sede, il ricorrente, dolendosi dell'errata valutazione della propria infermità, ha chiesto il riconoscimento di una migliore iscrizione tabellare con riferimento a tutte e tre le domande.

Il Collegio medico legale, incaricato di fornire un parere in ordine alla situazione medica del ricorrente, dopo aver instaurato il contraddittorio con il consulente di parte inviando il parere preliminare, nella propria relazione definitiva, dando atto di non avere ricevuto note od osservazioni, ha concluso che "*l'infermità conseguente a causa bellica, meglio valutabile come [Esiti cicatriziali di ferite da schegge di ordigno bellico con ritenzione di frammenti nei tessuti molli del viso, del collo, del bacino e degli arti inferiori con locale insufficienza venosa superficiale associata a varici ed artrosi delle ginocchia e dei piedi causa di marcato impegno funzionale] possa ritenersi aggravata dalla data del 23.05.2018 ed ascrivibile alla 5ª categoria della tabella A. Tale ascrivibilità tabellare va comunque aggravata alla data dell'ulteriore domanda di aggravamento del 04.11.2020, in quanto l'infermità de qua era meritevole di una migliore ascrivibilità tabellare di 4^ctg della Tabella A*".

In particolare, il Collegio medico legale ha condiviso le conclusioni

della Commissione medica di verifica di Firenze del 24 aprile 2015, ribadendo che "*l'ecocolordoppler venoso, del 26.02.2015 presentato dal - in CMV, nulla aggiunge a quanto precedentemente valutato trattandosi di un'insufficienza venosa del circolo superficiale, con varicosità di gamba più marcata a sin, senza interessamento del circolo profondo*" e che parimenti gli iniziali segni di artrosi, evidenziati dall'esame radiografico a carico degli arti inferiori, "*ben si conciliano con il quantum previsto alla tabellarizzazione precedentemente assegnata al ricorrente*", non evidenziandosi alcuna limitazione funzionale a carico dei distretti anatomici esaminati (parere CML pag. 10 e 11). Con riferimento, invece, alla seconda domanda di aggravamento, ha, invece, evidenziato come "*la RMN portata in visione alla Commissione documentava una condropatia di grado avanzato della femoro-rotulea con iniziali manifestazioni di condropatia della femoro-tibiale che sembrerebbe non essere stata valutata, in ambito medico-legale in sede di visita collegiale*".

L'infermità risulta, ad avviso del Collegio medico legale, ulteriormente aggravata nel 2021, quando emerge "*una marcata limitazione funzionale dell'apparato locomotore per esiti di lesioni da schegge di ordigno bellico a carico del cingolo pelvico, della coscia destra di entrambe le gambe e dei piedi associata a patologia degenerativa delle articolazioni adiacenti e marcata insufficienza venosa*". Per effetto di tale ricostruzione, pertanto, ed alla luce del disposto dell'art. 19 del T.U. n. 915 del 1978 con particolare riferimento alla perdita funzionale degli arti lesi, il Collegio medico legale ha inquadrato

l'infermità del ricorrente nella quinta categoria della Tabella A alla data di presentazione della seconda domanda di aggravamento ed alla quarta categoria alla data di presentazione della terza domanda.

Questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi delle conclusioni del parere del Collegio medico legale, che appare esaustivo, esente da vizi logici ed ampiamente motivato alla luce della documentazione medica in atti e della storia clinica del ricorrente. Peraltro, nel corso del contraddittorio tecnico, il medesimo Collegio ha dato atto di avere provveduto a trasmettere alle parti, in data 4 ottobre 2024, il proprio parere preliminare e di non avere ricevuto, nell'arco dei trenta giorni concessi, note od osservazioni tecniche delle parti, avendo così provveduto a confermare le proprie preliminari conclusioni. Solo successivamente, con note scritte depositate in data 5 e 19 febbraio 2025, la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni del Collegio medico legale, soffermandosi sulla situazione del ricorrente nel 2015 e sottolineandone il relativo aggravamento rispetto al pregresso quadro medico. Senza tener conto del fatto che le note scritte "a verbale", depositate dal ricorrente in data 19 febbraio 2025, non rispondono nè alla concessione di un termine da parte del giudice, nè alla disciplina codicistica, che impronta il processo pensionistico ai principi di oralità della discussione in udienza (art. 167 co. 1 c.g.c.) e di celerità, occorre rimarcare che le argomentazioni sviluppate non sono, in ogni caso, sufficienti a superare le conclusioni del consulente d'ufficio. Infatti, come emerge dalla lettura della relazione del CML, l'aggravamento dei sintomi fu solo la ragione per cui il ricorrente, nel

2015, si sottopose a nuovi controlli (fra i quali un ecocolordoppler venoso), i quali, tuttavia, come spiegato dallo stesso CML, nulla aggiunsero rispetto "*a quanto precedentemente valutato trattandosi un'insufficienza venosa del circolo superficiale, con varicosità di gamba più marcata a sin, senza interessamento del circolo profondo. Al pari, anche l'esame radiografico a carico degli arti inferiori che evidenzia degli iniziali segni di artrosi ben si conciliano con il quantum previsto alla tabellarizzazione precedentemente assegnata al ricorrente, visto anche l'esame obiettivo rilevato dalla suddetta Commissione: "plurimi esiti cicatriziali discromico-distrofici da pregresse ferite di schegge metalliche ritenute nei tessuti molli, a livello del capo del collo e bacino, e in particolare, degli arti inferiori, a livello delle ginocchia e dei piedi; concomita presenza di evidenti varicosità alle gambe. Passaggi posturali e deambulazione autonoma", che non evidenzia alcuna limitazione funzionale a carico dei distretti anatomici esaminati*" (relazione CML pag. 10 e 11).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei limiti in cui la patologia del ricorrente, così come emerso dalla consulenza medico legale effettuata, risulta ascrivibile alla quinta categoria della Tabella A dalla data della seconda domanda di aggravamento ed alla quarta categoria della data della terza domanda di aggravamento.

Il riconoscimento del diritto alla più favorevole iscrizione tabellare decorre, tuttavia, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 24, c. 6, D.P.R. n. 915/1978, e cioè dal primo giugno 2018 per la domanda del 25

maggio 2018 e dal primo dicembre 2020 per la domanda del 4 novembre 2020. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al riconoscimento della pensione di guerra di quinta categoria Tabella A, con decorrenza dal primo giugno 2018 e di quarta categoria dal primo dicembre 2020. L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente deve, pertanto, essere rigettata in quanto il decorso della prescrizione, con riferimento alla domanda di aggravamento del 25 maggio 2018, è stato interrotto dalla notifica, in atti, del ricorso introduttivo del presente giudizio, effettuata via PEC in data 18 maggio 2023.

Sugli arretrati spettanti a tale titolo vanno attribuiti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo), e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda attorea, possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50% ex art. 31, co. 3, c.g.c.. Per la restante parte vanno poste a carico di parte resistente e quantificate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità e con valorizzazione al minimo delle varie fasi processuali stante la durata contenuta del giudizio.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 62982 del registro di Segreteria, proposto da Fernando Biondi nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di guerra di quinta categoria Tabella A con decorrenza dal primo giugno 2018 e di quarta categoria Tabella A dal primo dicembre 2020;

dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere della scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

dichiara compensate per la metà le spese di lite;

condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, che si liquidano, già in tale misura, in euro 1.330,00 oltre accessori come per legge.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Firenze, 20 febbraio 2025.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/02/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente